

Codice A1614A

D.D. 19 marzo 2024, n. 165

Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4". Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo - p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5. Licenza n. IT-01-2392.



ATTO DD 165/A1614A/2024

DEL 19/03/2024

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste**

OGGETTO: Decreto Legislativo 10 novembre 2003 n. 386. Regolamento regionale 1/R del 22/02/2022 “Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell’art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4”. Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo - p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5. Licenza n. IT-01-2392.

Vista la Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, regola la produzione e la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (MFM) all'interno della Comunità Europea;

visto il Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386, *Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione*, che all'art. 4:

- al comma 1 stabilisce che il commercio e la distribuzione a qualsiasi titolo di materiale soggetto alla disciplina del decreto sono subordinate al conseguimento di apposita licenza, rilasciata dall'organismo ufficiale;
- al comma 2 prevede che gli organismi ufficiali istituiscano registri ufficiali dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione e ne diano comunicazione al Ministero;

vista la legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 - *Gestione e promozione economica delle foreste*, che all'art. 23 stabilisce che la Giunta regionale adotta, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento attuativo di recepimento della direttiva 105/1999/CE;

visto il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020 di “Istituzione del Registro Nazionale dei Materiali di base”, che:

- definisce i fini forestali cui fa riferimento il d.lgs. 386/2003, aggiungendo ai rimboschimenti e imboschimenti, indicati dal d.lgs. 34/2018 art. 7 comma 1, le attività "di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il

ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici";

- istituisce il Registro Nazionale dei Materiali di Base, alimentato dai Registri regionali dei Materiali di base delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano per le specie elencate nell'allegato I del d.lgs. 386/2003 presenti nel proprio territorio;

visto il regolamento *Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4*, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 febbraio 2022, n. 1/R, che all'art. 8 definisce le procedure per la richiesta di licenza per la produzione, la conservazione, la commercializzazione e la distribuzione di MFM, e stabilisce che i titolari di licenza sono iscritti nel Registro regionale dei produttori di materiali forestali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003, istituito e gestito dalla struttura competente in materia forestale;

vista la determinazione dirigenziale del Settore regionale Foreste n. 319 del 30 giugno 2022, che:

- ha approvato le Disposizioni e il modello di richiesta di licenza per il rilascio delle licenze di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e dell'art. 4 del d.lgs. 386/2003;

- ha istituito il Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, ai sensi dell'art. 8 del regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022;

- ha stabilito di iscrivere al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, allegato e parte integrante di detta determinazione, le aziende piemontesi iscritte al RUOP e in possesso della licenza per la produzione e commercializzazione dei MFM.

Vista l'istanza in data 20/11/2023 della Ditta DELLA VALLE Riccardo - p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5, relativa alla richiesta della licenza per la produzione e la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione da praticare sui terreni censiti catastalmente: Comuni di CARIGNANO (TO) Fg 19 part. 82/116/129, per una superficie totale di mq 11.482;

vista l'autorizzazione regionale alla produzione e al commercio di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, rilasciata dal Servizio Fitosanitario regionale del Piemonte in data 03/11/2023 con codice IT-01-2392 alla ditta Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo;

vista la nota n. 255/4-3/2024 del 18/03/2024 del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte", indirizzata al Settore Foreste della Regione Piemonte (prot. di ricevimento n. 49599/A1614A del 18/03/2024), che esprime parere positivo al rilascio della Licenza ex art. 4 d.lgs. 386/2003 per la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione alla ditta "Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo".

Ritenuto pertanto opportuno:

- rilasciare all'Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo, p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5, la Licenza n. IT-01-2392 per la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e dell'art. 4 del d.lgs. 386/2003, per fini forestali ai sensi del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020, da praticare sui terreni censiti catastalmente: Comuni di CARIGNANO (TO) Fg 19 part. 82/116/129, per una superficie totale di mq 11.482, alle seguenti condizioni:

a) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

• dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base

- o ai registri dei materiali di base di altri Stati dell'Unione Europea;
- ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituente o detentore del clone, al fine di garantire la qualità colturale e l'identità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto in vivaio e commercializzato;
- b) relativamente al materiale forestale di moltiplicazione (semi e piante) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I - sezione A del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", esso dovrà provenire da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei materiali di base o nei registri dei materiali di base di altri Stati dell'Unione Europea;

- iscrivere la ditta "Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo, p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5, al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, con licenza IT-01-2392.

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto d'interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle P.P.A.A." e s.m.i.;
- la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" e s.m.i.;
- la DGR n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024." e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.;
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021;

determina

1) di rilasciare all'Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo, p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5, la Licenza n. IT-01-2392 per la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento regionale n. 1/R del 22/2/2022 e dell'art. 4 del d.lgs. 386/2003, per fini forestali ai sensi del Decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 9403879 del 30/12/2020, da praticare sui terreni censiti catastalmente: Comuni di CARIGNANO (TO) Fg 19 part. 82/116/129, per una superficie totale di mq 11.482, alle seguenti condizioni:

a) relativamente al materiale di moltiplicazione di pioppo:

- dovranno essere coltivati esclusivamente cloni iscritti al Registro Nazionale dei Materiali di Base o ai registri dei materiali di base di altri Stati dell'Unione Europea;
- ad intervalli non superiori a 5 (cinque) anni la Ditta dovrà sostituire il materiale di propagazione con astoni di 1 (uno) anno da barbatellaio provenienti dal costituente o detentore del clone, al fine di garantire la qualità colturale e l'identità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto in vivaio e commercializzato;

b) relativamente al materiale forestale di moltiplicazione (sementi e piante) delle altre specie arboree elencate all'Allegato I - sezione A del Regolamento regionale 1/R del 22/2/2022 "Disciplina della produzione e commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione in attuazione dell'art. 23 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4", esso dovrà provenire da materiali di base iscritti nei Registri regionali dei materiali di base o nei registri dei materiali di base di altri Stati dell'Unione Europea;

2) di dare atto che, la ditta "Azienda Agricola DELLA VALLE Riccardo, p. IVA 12635820017, con sede in Carignano (TO), Via Alberto Tappi 5, sarà iscritta al Registro ufficiale dei produttori di materiali forestali del Piemonte, con licenza IT-01-2392, ai sensi della D.D. n. 319 del 30 giugno 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente – sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013 (informazioni ambientali).

IL DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Enrico Gallo